

IN COLLABORAZIONE CON



IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI SECONDO LE NTC 2018

10 maggio 2024 – ore 15.00 – 19.00 Sede Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari Viale Japigia, 184 - Bari

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

Avv. Prof. Salvatore Menditto

MENDITTO & PARTNERS

Studio Tecnico-Legale e Amministrativo ANCONA – PERUGIA – RICCIONE - ROMA

CORSO STAMIRA N. 10 – 60122 ANCONA TEL./FAX.: 071.2076427 – CELL.: 335.6675339 MAIL: salvatore.menditto@staff.univpm.it

IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE SECONDO LE NTC 2018

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

QUADRO DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA NORMATIVA

Avv. Prof. Salvatore Menditto

DISCIPLINA DEL D.L. «GENERALE»

Le norme di riferimento (in generale) per le attività ("compiti") del D.L. sono riportate in pochi provvedimenti normativi, quali, ad esempio:

- ☐ Art. 1662 cod. civ. ("Verifica nel corso di esecuzione dell'opera")
- ☐ Artt. 59 D.P.R. n. 380/2001 (con riferimento all'attività dei Laboratori)
- ☐ Artt. 64 e 65 D.P.R. n. 380/2001 (anche con riferimento alle indagini ed ai materiali)

DISCIPLINA DEL D.L. «SPECIFICA»

Solo più di recente la normativa "tecnica", ha mostrato maggiore attenzione alle specifiche fasi delle lavorazioni, specie a quelle connesse all'accettazione dei materiali ed alle indagini (verifiche) degli stessi, introducendo prescrizioni analitiche, a "dettagliamento" dei generali obblighi incombenti sul D.L. già ai sensi della L. n. 1086/1971 (v. anche L. n. 64/1974) e poi del D.P.R. n. 380/2001:

- Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008): introducono importanti novità che richiedono alla Direzione Lavori e al Collaudatore, e più in generale a tutte le figure impegnate nella realizzazione delle opere, una maggiore consapevolezza nel controllo dei materiali e delle tecnologie connesse all'utilizzo del cemento armato; in particolare:
- ☐ Circolare Ministeriale n. 617 cap. 11.2.15 (prove e verifiche materiali)

DISCIPLINA DEL D.L. «SPECIFICA»: LE NTC 2018

Le principali disposizioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 17 gennaio 2018) in tema di controlli di accettazione dei materiali sono contenute principalmente nel Capitolo 11 (v. spec. §§ 11.2; 11.2.3.)

Ulteriori precisazioni ed indicazioni sono poi riportate:

- ☐ Circolare del Consiglio Superiore del Lavori Pubblici n. 7 del 21 Gennaio 2019 (contenente le "Istruzioni per l'applicazione dell'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018")
- ☐ Linee Guida per la messa in opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale, Settembre 2017.

Altra fonte importante è costituita da:

□ D.L.vo 16/06/2017, n. 106 (Adeguamento Regolamento UE n. 305/2011)

LA DISCIPLINA DEL D.L. NEL CODICE DEI CONTRATTI (LL.PP.)

Per quanto concerne i lavori affidati tramite le procedure degli appalti, e quindi in «aggiunta» rispetto alle norme indicate, vanno segnalati:

- ☐ Art. 167 D.P.R. n. 207/2010, di fatto «abrogato» («Accettazione, qualità ed impiego dei materiali»)
- ☐ Art. 111 D.Lvo n. 50/2016 (per quanto concerne gli appalti pubblici)
- □ D.M. 07/03/2018, n. 49 (in G.U., S.G., n. 111 del 15/05/2018), in attuazione dell'art. 111, co. 1, D.L.vo n. 50/2016

Il **D.M. MIT 07/03/2018 N. 49** (pubblicato in G.U. – S.G. n. 111 del 15/05/2018), è il Regolamento adottato in attuazione dell'art. 111, comma 1, del D.L.vo n. 50/2016 (c.d. Codice dei Contratti), e contiene, appunto, le «Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

15-5-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 111

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.

Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono altresì approvate linee guida che individuano compiutamente le modalità di effettuazione delle attività di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2, secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111, comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del direttore dell'esecuzione, può nominare un assistente del direttore dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del 2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla

LA DISCIPLINA DEL D.L. NEL «NUOVO» CODICE DEI CONTRATTI

La materia è oggi regolata dal «nuovo» Codice, ovvero il **D.L.vo n. 36/2023** (entrato in efficacia a decorrere dal 01/07/2023 e, con riferimento a tutte le disposizioni, a decorrere dal 01/01/2024), ed in particolare da:

- ☐ Art. 114 (Direzione dei Lavori)
- ☐ Art. 116 (Collaudo e verifica di conformità)
- ☐ Allegato II.14 (che ha sostituito, riproducendone il contenuto pressochè integralmente, il D.M. n. 49/2018)

IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE SECONDO LE NTC 2018

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

RUOLO, COMPITI E ATTIVITA' SPECIFICHE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Avv. Prof. Salvatore Menditto

I COMPITI DEL D.L.: LE NTC 2018 (disposizioni specifiche)

Le principali disposizioni sono contenute nel Capitolo 11 delle NTC, che tratta – appunto – delle procedure di qualificazione e di accettazione in cantiere, prevedendo in particolare che i materiali per uso strutturale devono essere:



IDENTIFICATI univocamente a cura del fabbricante (produttore)



QUALIFICATI sotto la responsabilità del fabbricante



ACCETTATI dal Direttore dei lavori (mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione, come disposto specificatamente al § 11.1.1)

11.1. GENERALITÀ

Si definiscono materiali e prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette alle presenti norme, quelli che consentono ad un'opera ove questi sono incorporati permanentemente di soddisfare in maniera prioritaria il requisito base delle opere n.1 "Resistenza meccanica e stabilità" di cui all'Allegato I del Regolamento UE 305/2011.

I materiali ed i prodotti per uso strutturale devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.

I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:

- identificati univocamente a cura del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- qualificati sotto la responsabilità del fabbricante, secondo le procedure di seguito richiamate;
- accettati dal Direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione, nonché mediante eventuali prove di accettazione.

Materiali e prodotti per uso strutturale

NTC 2018 § 11 MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE

Cap.11.2: Calcestruzzo

Cap.11.3: Acciaio

Cap.11.4: Ancoranti per uso strutturale e giunti di dilatazione

Cap.11.5: Sistemi di precompressione a cavi post – tesi e tiranti di

ancoraggio

Cap. 11.6: Appoggi strutturali

Cap. 11.7: Materiali e prodotti a base di legno

Cap. 11.8: Componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p.

Cap. 11.9: Dispositivi antisismici

Cap. 11.10: Muratura portante

Si fa notare l'espressione "materiali per uso strutturale" che risulta essere un sottoinsieme della categoria "prodotti da costruzione" come espressa dalla Direttiva 89/106 e definita dal Regolamento 305/2011.

I CONTROLLI DI ACCETTAZIONE

Il § 11.2 si occupa del controllo di accettazione, che riguarda il controllo da eseguire sul calcestruzzo utilizzato per l'esecuzione dell'opera, con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

- Il § 11.2.2 prescrive che il D.L. è tenuto a verificare il documento di trasporto del calcestruzzo prima delle operazioni di scarico di tutte le forniture di calcestruzzo ed in particolare:
- estremi della certificazione FPC (Ente certificatore e codice certificazione). In caso la bolla risulti sprovvista di riferimenti alla certificazione, il D.L. sarà tenuto a rifiutare la fornitura.
- corrispondenza delle caratteristiche del calcestruzzo fornito con le prescrizioni inserite nella relazione dei materiali e sugli elaborati grafici (Classi di Esposizione, Classe di Resistenza, Classe di Consistenza, Diametro massimo dell'Aggregato, prescrizioni aggiuntive, nome e indirizzo del cantiere).

IDENTIFICAZIONE E QUALIFICAZIONE

In particolare, possono configurarsi i seguenti casi:

- **A.** materiali e prodotti per i quali **sia disponibile, per l'uso strutturale previsto, una norma europea armonizzata** il cui riferimento sia pubblicato su GUUE. Al termine del periodo di coesistenza **il loro impiego** nelle opere è possibile soltanto se corredati della "**Dichiarazione di Prestazione**" e della **Marcatura CE**, prevista al Capo II del Regolamento UE 305/2011 (vedi ora il D.L.vo n. 106/2017)
- **B.** materiali e prodotti per uso strutturale per i quali **non sia disponibile una norma europea armonizzata oppure la stessa ricada nel periodo di coesistenza**, per i quali sia invece prevista **la qualificazione** con le modalità e le procedure indicate nelle NTC stesse. E' fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il fabbricante abbia volontariamente optato per la Marcatura CE

C. materiali e prodotti per uso strutturale non ricadenti in una delle tipologie A) o B). In tali casi il fabbricante dovrà pervenire alla Marcatura CE sulla base della pertinente "Valutazione Tecnica Europea" (ETA), oppure dovrà ottenere un "Certificato di Valutazione Tecnica" (CVT) rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ove disponibili.

Al fine di dimostrare l'identificazione, la qualificazione e la tracciabilità dei materiali e prodotti per uso strutturale, il fabbricante, o altro eventuale operatore economico, secondo le disposizioni e le competenze di cui al Capo III del Regolamento UE n.305/2011 (vedi ora il D.L.vo n. 106/2017) è tenuto a fornire copia della sopra richiamata documentazione di identificazione e qualificazione (casi A, B o C), i cui estremi devono essere riportati anche sui documenti di trasporto, dal fabbricante fino al cantiere, comprese le eventuali fasi di commercializzazione intermedia, riferiti alla specifica fornitura.

Per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all'impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità.

Possono essere quindi impiegati materiali innovativi, non specificatamente compresi nelle Categorie A) o B) purchè:



- o di Marcatura CE rilasciata mediante ETA (European Technical Assessment) sulla base di un EAD (European Assessment Document) emanato da un TAB (Technical Assessment Body) riconosciuto.



oppure si dovrà ottenere un CVT "Certificato di Valutazione Tecnica" rilasciato dal Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, previa istruttoria del Servizio Tecnico Centrale, anche sulla base di Linee Guida approvate dal CSLLPP, ove disponibili.

VERIFICA ED ACCETTAZIONE

Sarà inoltre onere del Direttore dei Lavori, nell'ambito dell'accettazione dei materiali prima della loro installazione, verificare che tali prodotti corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione, nonché accertare l'idoneità all'uso specifico del prodotto mediante verifica delle prestazioni dichiarate per il prodotto stesso nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa tecnica applicabile per l'uso specifico e dai documenti progettuali, con particolare riferimento alla Relazione sui materiali, di cui al § 10.1.

La mancata rispondenza alle prescrizioni sopra riportate comporta il **divieto di impiego** del materiale o prodotto.

I §§ 11.2.4 e 11.2.5 prescrivono che i controlli di accettazione sono obbligatori per Legge poiché concorrono alla verifica della sicurezza dell'opera attraverso la verifica della classe di resistenza di progetto (Rckprog) e delle prestazioni previste a capitolato.

La responsabilità di tali controlli è attribuita dal D.M. 17.01.2018 (ora dall'Allegato II.14 al Codice) interamente al D.L., il quale non ha bisogno di contradditorio per effettuarli, diversamente da quanto attiene ai controlli di conformità dove, stante l'obbligo del controllo, esiste sempre il contradditorio tra fornitore e impresa per la garanzia del patto commerciale.

Il § 12.2.5.3. prevede che «Il prelievo dei provini per il controllo di accettazione va eseguito alla presenza del Direttore dei Lavori o di un tecnico di sua fiducia che provvede alla redazione di apposito verbale di prelievo e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, ecc.; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare riferimento a tale verbale»

Ai sensi del § 11.2.5.3., quindi, il Direttore dei Lavori deve assicurare la propria presenza (o quella di un tecnico di sua fiducia) alle operazioni di prelievo dei campioni di cls nella fase di getto, provvedendo:

- a redigere apposito Verbale di Prelievo;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo dei campioni;
- a fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei campioni in cantiere, fino alla consegna al laboratorio autorizzato, incaricato delle prove;
- ad identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
- a sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio autorizzato, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi Verbali di prelievo;

- alla consegna dei campioni presso uno dei laboratori autorizzati che dovrà provvedere alla corretta conservazione dei provini e dovrà effettuare le prove a compressione tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro i 45 giorni dalla data di prelievo dei campioni. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera
- inoltre, il D.L., deve controllare e pretendere che il confezionamento dei provini venga fatto da un laboratorio di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 oppure da personale qualificato che rispetti fedelmente la norma UNI EN 12390-2.

ATTIVITA' ULTERIORE (LEGATA ALLE VERIFICHE)

Al termine dei lavori che interessano gli elementi strutturali, il Direttore dei Lavori predispone, nell'ambito della Relazione a Strutture ultimate di cui all'articolo 65 del DPR n. 380/2001, una sezione specifica relativa ai controlli e prove di accettazione sui materiali e prodotti strutturali, nella quale sia data evidenza documentale riguardo all'identificazione e qualificazione dei materiali e prodotti, alle prove di accettazione ed alle eventuali ulteriori valutazioni sulle prestazioni.

Sempre in accordo con quanto previsto dal T.U.E., il D.L. consegna allo Sportello Unico (ex Genio Civile) i certificati di prova, le prove sul calcestruzzo congiuntamente alle prove sull'acciaio da c.a., come allegati alla Relazione a strutture ultimate, e presta assistenza al Collaudatore per l'espletamento della verifica (finale o in corso d'opera)

PROCEDURE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE (sintesi)

I controlli di accettazione in cantiere:

- sono obbligatori e devono essere eseguiti a cura e sotto la responsabilità del Direttore dei lavori;
- devono essere effettuati realizzando campioni contestualmente alla messa in opera del sistema di rinforzo dell'elemento strutturale da consolidare e nelle stesse condizioni ambientali;
- devono essere eseguiti su campioni del rinforzo realizzati, o ricavati, in cantiere con la procedura di installazione prescritta dal Fabbricante, impiegando gli stessi addetti del cantiere ed utilizzando i medesimi materiali.

I campioni devono essere in numero di 6 per ognuno dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, tenendo anche conto dell'eventuale diversa natura delle fasi (in particolare della grammatura del rinforzo e del numero di strati di quest'ultimo).

Le dimensioni sono quelle indicate per la prova di trazione (Allegato 1).

GLI ULTERIORI COMPITI DEL D.L. (controllo resistenza in opera)

Oltre ai controlli di qualità, le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono un ulteriore controllo ovvero quello della resistenza in opera (§ 11.2.6), che non sostituisce in alcuna maniera i controlli di accettazione, ma si rende necessario quando questi ultimi non forniscano risultati soddisfacenti e ogni qualvolta la D.L. o il collaudatore li richiedano.

Ai sensi del § 11.2.6 il D.L. può anche disporre il controllo della resistenza in opera, che si rende necessario in alcuni casi specifici indicati dalla norma (le resistenze a compressione dei provini prelevati durante il getto non soddisfino i criteri di accettazione della resistenza caratteristica prevista nel progetto, oppure se sorgano dubbi sulle modalità di confezionamento, conservazione e maturazione dei provini o sulle modalità di posa in opera del calcestruzzo)

La valutazione delle caratteristiche di resistenza <u>può essere effettuata</u> <u>attraverso prove distruttive, non distruttive o semidistruttive</u>.

Tali prove non devono, in ogni caso, intendersi sostitutive dei controlli di accettazione.

Le c.d. prove complementari

Ai sensi del § 11.2.7 il D.L. può disporre delle prove complementari, che non sostituiscono i controlli di accettazione, ma si rendono necessarie in particolari situazioni.

Come per i controlli di accettazione, anche queste prove devono essere eseguite dai laboratori autorizzati.

I controlli complementari possono essere effettuati ogni qualvolta sussistono particolari fasi di costruzione (precompressione, temperature eccezionali, tempi di scassero precoci, ecc.).

Tipicamente servono per la determinazione della resistenza del calcestruzzo a 3, 7, 14 giorni di maturazione. Le modalità e le frequenze di prelievo in tal caso, seguono le specifiche di Capitolato o le richieste del Direttore Lavori.

Il procedimento di controllo è uguale a quello dei controlli di accettazione.

I COMPITI DEL D.L. NELLE NTC 2018 (sintesi)

Dal complesso delle disposizioni delle NTC 2018 emerge come il D.L. debba garantire la «tracciabilità» dei risultati delle prove effettuate con l'obbligo di affidare l'attività del prelievo in opera di calcestruzzo indurito (le c.d. «carote») ai laboratori autorizzati ai sensi dell'art. 59 D.P.R. n. 380/2001.

Il D.L. è anche responsabile del prelievo, della identificazione dei campioni e della redazione della richiesta di prove, nonché della custodia e della trasmissione dei campioni al laboratorio per il corretto svolgimento di tali attività.

Il D.L. ha anche l'obbligo di prevedere il prelievo dalle strutture delle carote nel caso in cui l'esito del prelievo di calcestruzzo dalla betoniera risulti non conforme, e di verificare che vengano eseguite le prove a compressione tra il 28° ed il 30° giorno di maturazione e comunque non oltre il 45° giorno dalla data del prelievo.

In generale, ed al di là dei compiti specifici, il D.L. (e questo già in base al disposto degli artt. 3 L. n. 1086/1971 ed ora 64 D.P.R. n. 380/2001), ha comunque la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto e della qualità dei materiali impiegati, anche con riferimento al Capitolato.

In tal senso, il § 4.1.7. delle NTC specifica, in quanto agli obblighi in capo al progettista, che "Tutti i progetti devono contenere la descrizione delle specifiche di esecuzione in funzione della particolarità dell'opera, del clima, della tecnologia costruttiva».

Come visto, il D.L. deve anche consegnare al Genio Civile i documenti relativi alle verifiche svolte (come allegati alla Relazione a Strutture Ultimate).

I COMPITI DEL D.L.: IL D.L.VO 106/2017 (disposizioni specifiche)

Ulteriori indicazione e prescrizioni specifiche sono riportate nel <mark>D.L.vo</mark>
16/06/2017, n. 106, «Adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011» [CPR - Construction Products Regulation], il quale:
□ abroga la direttiva 89/106/CEE
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.
 è finalizzato ad eliminare le barriere alla libera circolazione dei prodotti da costruzione nell'ambito dell'Unione;
si prefigge di raggiungere tale scopo fissando criteri di valutazione condivisi e «universali»;
☐ ridefinisce il concetto di «marcatura CE» nell'ambito specifico del settore delle costruzioni.

La disciplina fissa precise regole <u>per la produzione</u>, <u>la certificazione e la commercializzazione dei prodotti da costruzione</u>, e quindi, anche se non trattato in modo specifico dell'attività del D.L., vanno ad inserirsi nel contesto generale di cui alle **NCT 2018**.

La normativa introduce, infine, <u>prescrizioni in tema di responsabilità</u>, sia del D.L. che dei produttori dei prodotti da costruzione (art. 19 e ss.).

La normativa <u>non si sostituisce a quelle già in vigore (NTC 2018, TUE, ecc.),</u> <u>ma ad integrare le stesse</u>, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 2:

«2. Restano ferme le disposizioni nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione».

Verifica che il prodotto sia a Norma (ai sensi del D.L.vo n. 106/2007)

- 1. Individuare la norma tecnica armonizzata relativa al campo di applicazione del prodotto;
- Verificare che il prodotto sia dotato di DoP (Dichiarazione di Prestazione) rilasciata dal fabbricante e rispondente alla norma tecnica di riferimento (farsi mandare copia informatica o cartacea dal produttore o dal rivenditore);
- 3. Verificare che il prodotto sia dotato di marcatura CE rispondente alla norma tecnica armonizzata (Verificare la presenza del marchio che deve essere visibile, leggibile e indelebile);
- 4. Verificare la presenza di istruzioni e informazioni sulla sicurezza fornite dal produttore e necessarie per l'utilizzo del prodotto (manuale di installazione, uso e manutenzione);
- 5. In caso di sostanze o prodotti chimici verificare la presenza di una scheda di dati di sicurezza fornita dal produttore così come disciplinato dal regolamento REACH.

I COMPITI DEL D.L. NEI LL.PP.: IL D.L.VO N. 36/2023

L'attività relativa all'accettazione dei materiali, e – più in generale – quella del D.L. è dall'art. 2 dell'Allegato II.14 al D.L.vo n. 36/2023, ove, al comma 1, viene previsto che:

1. Nell'esecuzione dei contratti il direttore dei lavori opera in piena autonomia e nel rispetto delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile unico del progetto (RUP), valutando e curando i profili tecnici, contabili e amministrativi nell'esclusivo interesse all'efficiente e sollecita esecuzione dell'intervento. Nell'esercizio delle funzioni affidate il direttore dei lavori assume la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori e interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Tra i vari «compiti» rimessi al D.L., e con riguardo all'attività oggetto di trattazione, il comma 2 elenca quelli relativi a:

- d) accettare i materiali e i componenti messi in opera e, se del caso, emettere motivato rifiuto ai sensi dell'articolo 4;
- f) accertare che si sia data applicazione alla normativa vigente in merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;
- g) accertare che i documenti tecnici, le prove di cantiere o di laboratorio e le certificazioni basate sull'analisi del ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione;
- I) disporre tutti i controlli e le prove previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto, redigendone, in caso di accertamento, apposito verbale da trasmettere al RUP.

L'attività specifica relativa all'accettazione dei materiali è disciplinata dal comma 4, ad integrazione (ovviamente) della disciplina generale delle NTC 2018 e del TUE analizzata prima.

Tale attività, come previsto dall'art. 1, comma 1, dell'Allegato II.14, è sempre svolta in piena autonomia dal D.L., che può disporre anche indagini ulteriori:

AUTONOMIA DEL D.L. IN ORDINE ALLE VERIFICHE ED ALLE PROVE

COMMA 3. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.

VERIFICHE DEI MATERIALI

COMMA 4. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

COMMA 5. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.

ACCETTAZIONE E MESSA IN OPERA DEI MATERIALI

COMMA 1 (secondo periodo e ss.). L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

RIFIUTO DEI MATERIALI (1)

COMMA 1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

RIFIUTO DEI MATERIALI (2)

COMMA 2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

ORDINI DI SERVIZIO (E VERBALI)

Gli «strumenti» attraverso i quali il D.L. esercita le attività di verifica e controllo ed assume le correlate determinazioni verso l'appaltatore sono sempre gli «*ordini di servizio*», disciplinati sempre dall'Allegato II.14.

Tali provvedimenti devono essere comunicati – anche – al RUP ed annotati nel Giornale dei Lavori.

La normativa prevede uno specifico obbligo in capo al D.L. di redigere un verbale di accertamento di fatti o di esperimento di prove.

«ASSISTENZA» AL COLLAUDO

L'Allegato prevede anche specifici compiti in funzione del collaudo delle opere, in termini di trasmissione della documentazione e di assistenza all'organo:

ART. 1, COMMA 2:

- f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
- g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE SECONDO LE NTC 2018

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

IL RUOLO DEI LABORATORI (AUTORIZZATI)

Avv. Prof. Salvatore Menditto

IL «RUOLO» DEI LABORATORI AUTORIZZATI EX ART. 59 T.U.E.

Il § 11 prevede, in generale, che «Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, come specificato di volta in volta nel seguito, devono generalmente essere effettuate da: a) laboratori di prova notificati ai sensi del Capo VII del Regolamento UE 305/2011; b) laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001; c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, previo nulla osta del Servizio Tecnico Centrale»

Quindi, secondo tale disposizione, che – come visto – viene nella sostanza richiamata anche nel **Codice dei Contratti Pubblici**, solo i Laboratori autorizzati ai sensi dell'ar.t 59 TUE possono eseguire e certificare le prove nella fase di esecuzione dei lavori, al fine di garantire la «affidabilità», la «tracciabilità» e la «terzietà» delle prove stesse e dei risultati, che andranno poi interpretati dal D.L. (nonché, in ultima analisi, anche dal Collaudatore).

Art. 59 (L) – Laboratori

- 1.
- 2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può autorizzare, con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: a) prove sui materiali da costruzione;
- b) (lettera soppressa);
- c) prove di laboratorio su terre e rocce;
- c-bis) prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti (introdotta dal c.d. «sblocca cantieri»: L. n. 55/2019)

La disciplina dei Laboratori (Le Circolari)

LETT. A) PROVE SUI MATERIALI DA COSTRUZIONE: Circolare n. 7617/2010

LETT. C) PROVE SU TERRE E ROCCE: Circolare n. 7618/2019

LETT. C-BIS) PROVE E CONTROLLI SU MATERIALI DA COSTRUZIONE SU STRUTTURE E COSTRUZIONI ESISTENTI: Circolare n. 633/2019

[LETT. B) PROVE GEONOSTICHE: Circolare n. 7619/2010 → Annullata dal TAR Lazione e poi «rimossa» dal CSLLPP]

La disciplina specifica (NTC 2018): il prelievo

Come visto, al fine di garantire la tracciabilità dei risultati che si ottengono dalle prove fisiche e meccaniche (previste dalla Circolare n. 7617/STC del 08/09/2010), e per la verifica della qualità del calcestruzzo, nelle NTC viene previsto che il prelievo dei campioni dalle strutture di costruzioni esistenti (ai fini delle successive prove di laboratorio) deve essere effettuato da un laboratorio autorizzato ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Analogo «rinvio» è contenuto nelle disposizioni che riguardano le indagini e le prove per la caratterizzazione meccanica dei materiali e per il controllo della resistenza in opera (§§ 8.5.3., 11.2.2 e 11.2.6).

Su tale ultima questione è stato promosso un ricorso al TAR Lazio (CODIS), con il quale si è impugnato – principalmente – proprio il § 8.5.3 delle NTC 2018, fondato sulla illegittimità di tale scelta del Legislatore, con il quale si sono messe in evidenza le conseguenze pregiudizievoli in capo ai tecnici ed alle società.

Il TAR Lazio con sentenza n. 3134/2022 ha accolto il ricorso, disponendo così l'annullamento del suddetto § 8.5.3. (ed anche dei §§ 11.2.2 e 11.2.6), oltre che delle disposizioni correlate contenute nella Circolare esplicativa CSLLPP n. 3761/2018.

Tale sentenza è stata impugnata innanzi al **Consiglio di Stato**, che, con **la sentenza n. 5975/20222**, ha riformato la stessa, ritenendo pienamente legittima la previsione normativa (e quindi la «riserva» dei prelievi in capo al Laboratori autorizzati ex Circolare n. 7617/2010).

Pubblicato il 18/03/2022

N. 03134/2022 REG.PROV.COLL. N. 05781/2018 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il ricorso è quindi fondato e deve essere accolto, con annullamento delle disposizioni impugnate nella parte in cui dispongono, al par. 8.5.3., che "Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC, il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001", al par. 11.2.2, che "Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001", e delle relative previsioni della nota n. 3761/2018.

N. 08599/2022 REG.RIC.

Pubblicato il 16/06/2023

N. 05975 <u>2023</u> REG.PROV.COLL. N. 08599/2022 REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo proposto da

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado.

IL «RUOLO» DEI LABORATORI AUTORIZZATI EX ART. 59 T.U.E.

Al di là della portata della sentenza di appello, si fa rilevare che a seguito della L. n. 55/2019 all'art. 59 D.P.R. n. 380/2001, con l'introduzione al comma 2, della lett. c-bis), che ha istituito i «nuovi» laboratori per «*Prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti*», da autorizzare – e già autorizzati – secondo quanto prescritto dalla Circolare n. 633/STC del 03/12/2019, la questione poteva già dirsi superata, posto che:

- l'art. 5 della Circolare indica tra le prove del c.d. "Settore A" che possono essere eseguite da tali Laboratori anche "e. prelievo in opera di calcestruzzo" e "f. prelievo in opera di provini di acciaio"
- tra le attrezzature obbligatorie previste dalla Circolare 7617 è presente la «carotatrice per calcestruzzi» (art. 6, Settore A, punto 1.11) e lo stesso macchinario è previsto anche nella Circolare 633, anche qui per il «prelievo in opera di calcestruzzo (campioni cilindrici estratti mediante carotaggio e polveri)» (art. 6 che rinvia all'Allegato II, Settore A, punto e).

I «costi» delle indagini (negli appalti pubblici)

Secondo quanto previsto dall'art. 116, comma 11, del Codice i costi delle indagini da eseguirsi in fase di esecuzione, e quindi quelle disposte dal D.L. o dal Collaudatore non sono «ribassabili» (con prezzi da individuare in applicazione dei criteri di cui all'Allegato II.15), e vanno comunque inseriti (preventivamente) nel Quadro Economico:

11. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all'allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall'allegato II.15.

IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE SECONDO LE NTC 2018

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

LE RESPONSABILITA' DEL D.L.

Avv. Prof. Salvatore Menditto

LA RESPONSABILITA' (inquadramento generale)

Il tema della **responsabilità** della figura del D.L. è tradizionalmente inquadrato nell'ambito di quella generale prevista:

IN QUANTO ALLA RESPONSABILITA' CIVILE: dal codice civile con riguardo alle c.d. prestazioni intellettuali, ovvero all'esercizio dell'attività professionale, da integrarsi con le prescrizioni recate dalla normativa tecnica e/o con ulteriori disposizioni di legge speciali.

IN QUANTO ALLA RESPONSABILITA' PENALE: dal codice penale con riguardo ad eventuali fatti di reato che possono conseguire all'inesatta e/o errata applicazione delle norme civilistiche che connotano l'attività tipica o comunque a fatti conseguenti l'espletamento dell'incarico ricevuto

IN QUANTO ALLA RESPONSABILITA' C.D. ERARIALE: dal complesso delle disposizioni di cui sopra, ma solo nei confronti dei dipendenti pubblici o dei professionisti che svolgono attività per conto delle PP.AA. in forza di regolare incarico ricevuto dalle stesse.

E' poi possibile riferire anche di una **ulteriore responsabilità**, connessa all'obbligo di iscrizione dei professionisti agli Albi o agli Elenchi tenuti presso i competenti Ordini (o Collegi):

RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA: in caso di violazione delle disposizioni di legge è prevista la «segnalazione» all'organo ordinistico, il quale può attivare un procedimento disciplinare ed irrogare le relative sanzioni (es.: richiamo, sospensione dall'esercizio dell'attività, radiazione). In alcuni casi la legge prevede un vero e proprio obbligo in tal senso (v., ad es., il D.P.R. n. 380/2001 in caso di attività edilizia abusiva)

In caso di attività di DL svolta da dipendenti pubblici può poi insorgere un ulteriore profilo di responsabilità:

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA: anche in tali ipotesi è previsto l'irrogazione di sanzioni disciplinari (es: trattenuta stipendiale, sospensione rapporto di lavoro, multa).

LA RESPONSABILITA' (la responsabilità civile: distinzioni)

In tale ambito, si distinguono due diverse tipologie di responsabilità:

CONTRATTUALE → E' quella che trae fondamento nel regolamento contrattuale (contratto, disciplinare, lettera conferimento di incarico, ecc.) sottoscritto tra il professionista ed il proprio cliente (il committente). <u>La stessa ha quindi ad oggetto eventuali danni che possono essere arrecati solo al cliente stesso o verso altri soggetti legati al cliente da diversi rapporti contrattuali (garanzia)</u>

EXTRACONTRATTUALE → E' quella che trae fondamento direttamente dalla Legge (ed anche dalle prescrizioni della Normativa Tecnica). <u>La stessa ha ad oggetto eventuali danni che possono essere arrecati a soggetti terzi rispetto al rapporto contrattuale e quindi alle obbligazioni assunte con lo stesso.</u>

LA RESPONSABILITA' CIVILE (la responsabilità contrattuale)

Da un punto di vista contrattuale entrambe l'attività del D.L. è inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera professionale.

La definizione del predetto contratto si trova nel Libro V Titolo III, capo II dall'art. 2229 e segg. c.c.

Si tratta di una prestazione caratterizzata da alto tasso di «professionialità» e competenze specifiche, nonché dalla discrezionalità e dalla personalità, data dal carattere «fiduciario» del rapporto (vedi art. 2232 c.c., secondo il quale il prestatore d'opera intellettuale «deve eseguire personalmente l'incarico assunto»).

L'emersione di nuovi obblighi di garanzia e sfere di interessi, così come la maggiore professionalità richieste e soprattutto le specifiche tecniche che regolamentano l'attività del D.L. (vedi le NTC 2018), hanno avuto la sua ricaduta in termini di responsabilità con conseguente "estensione" dei soggetti chiamati a rispondere nel settore in esame.

Caratterizzazioni e distinzioni

Dall'articolo 2230 c.c. si evince che il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente <u>all'esatto adempimento dell'obbligazione</u> contrattualmente assunta.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 c.c., nelle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, <u>la diligenza - da intendersi come diligenza qualificata - deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata</u>. In questo quadro s'inserisce e trova la sua ragion d'essere l'articolo 2236 c.c.: <u>se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.</u>

Dal combinato disposto degli artt. 2230 e 1176 c.c. si ricava che la regola generale è nel senso che <u>l'obbligo di diligenza qualificata determina la responsabilità del professionista anche per colpa lieve, mentre l'attenuazione di responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave opera in presenza di una prestazione di particolare difficoltà.</u>

Il professionista, quindi, sarà immune da <u>responsabilità solo qualora venga</u> chiamato dal committente a risolvere problematiche non ancora compiutamente definite e qualora lo stesso committente venga reso edotto delle difficoltà emerse, assumendosi così implicitamente ed almeno in parte il rischio gravante generalmente solo sul professionista.

In tale ottica, e con riguardo all'attività del D.L., ed in ordine all'accettazione dei materiali, è evidente che la specificazione delle attività operata dalle NTC 2018 rende tale giudizio di responsabilità più agevolmente effettuabile

LA DISTINZIONE TRA «COLPA LIEVE» E «COLPA GRAVE», IN FUNZIONE DEL GRADI DI «DILIGENZA» RICHIESTA (E DELLA COMPLESSITA' DELLE PROBLEMATICHE DA AFFRONTARE), VIENE QUINDI MENO, E QUESTO SOPRATTUTTO PER LE ATTIVITA' OGGETTO DI TRATTAZIONE, NELLE QUALI IL D.L. E' CHIAMATO COMUNQUE AD OSSERVARE PRESCRIZIONI PRECISE OVVERO A SVOLGERE ATTIVITA' – DI FATTO – QUASI «MATERIALI».

Obbligazioni mezzi/risultato

Con riguardo a tale ultima questione, la responsabilità specifica del professionista viene tradizionalmente inquadrata come «obbligazione di mezzi», caratterizzata da:

<u>Contenuto</u>: Il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare diligentemente la propria opera per raggiungere il risultato desiderato dall'altra parte, ma non a conseguirlo, poiché per ottenerlo può essere necessario il concorso di altri fattori, rimanendo il "rischio" a carico del cliente

<u>Onere della prova</u>: incombe sul cliente il quale dovrà dimostrare la negligente esecuzione della prestazione da parte del professionista intellettuale

Tale tipologia viene distinta rispetto alla «obbligazione di risultato», che è invece caratterizzata da:

<u>Contenuto</u>: La prestazione dovuta è costituita proprio dal risultato, nascendo una responsabilità per il solo fatto di non averlo raggiunto, a nulla rilevando la condotta e la diligenza, ovvero l'impegno profuso.

Onere della prova: il cliente deve solo allegare il mancato conseguimento dell'esito sperato, (presunzione di colpa) incombendo sul professionista intellettuale la prova liberatoria della causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c.

A fronte della maggiore professionalità acquisita dai tecnici, e – come visto prima – della maggiore «specificazione» della disciplina relativa all'attività degli stessi, e questo proprio per il settore d'interesse (v. NCT 2018 e normativa tecnica anche diversa, es.: UNI EN, UNI CEI EN, ecc.):

<u>PRIMA</u>: comportamento professionalmente adeguato secondo uno standard medio di riferimento, assenza di specifico obbligo di far conseguire al cliente un risultato che è solo in parte legato casualmente alla prestazione che gli viene richiesta

<u>ORA</u>: progressivo ampliamento dell'area delle obbligazioni di risultato ricomprendendo le professioni intellettuali, sempre ferma restando la necessità di operare una valutazione "caso per caso" ovvero "in concreto"



ANCHE QUI, QUINDI, L'ATTIVITA' DEL D.L. RISULTA ESSERE QUASI SEMPRE «DI RISULTATO», NEL SENSO CHE OGNI EVENTUALE INADEMPIMENTO E/O ERRORE PUO' ESSERE IMPUTATO AL PROFESSIONISTA.

Vizi, difetti e difformità

Le disposizioni "cardine" in tema sono rappresentate (in quanto ai contratti di appalto privati, ma, de facto, anche a quelli "pubblici"), ed al di là delle norme generali sulle obbligazioni e sui contratti, da due disposizioni del Codice Civile, che disciplinano – in realtà – il rapporto tra committente ed appaltatore:

- □ 1667 cod. civ.: responsabilità per difetti, difformità e/o vizi "lievi"
- ☐ 1669 cod. civ.: responsabilità per vizi "gravi" ("rovina")

La disciplina codicistica (artt. 1667 e 1669) non fornisce una nozione di "danno" (difetto e/o difformità "grave" o "lieve") o della stessa "rovina"; in particolare, non stabilisce se le anomalie costruttive devono riguardare solo elementi principali ed essenziali (strutturali) della costruzione oppure possono anche riguardare elementi secondari (non strutturali), specie quando dall'anomala esecuzione di questi elementi secondari possono derivare danni agli elementi principali e, quindi, all'edificio

L'approccio "tradizionale", che poggia sul disposto normativo, distingue, in tal senso:

ART. 1667 → DIFFORMITA' E/O VIZI LIEVI (inidoneità ad incidere sulla complessiva "sicurezza" e "durabilita'" dell'opera

ART. 1669 → **GRAVE DIFETTO** (in grado di portare alla "rovina" parziale o totale dell'opera, anche in via potenziale)

Anche su tale versante si è assistito ad un progressivo «ampliamento» della nozione di «vizio/difetto grave», tale da ricomprendere nello stesso pressoché tutte le ipotesi di difformità del realizzato rispetto a quanto progettato, con conseguente coinvolgimento diretto anche del D.L.:

<u>PRIMA</u>: il vizio grave era quello che incideva in maniera significativa sulla durabilità (resistente) e/o la sicurezza dell'opera

<u>ORA</u>: progressivo ampliamento della nozione, che copre tutti i vizi che non consentono il pieno e corretto godimento del bene per la destinazione funzionale e l'uso di progetto



ANCHE SOTTO PROFILO, QUINDI, L'AMBITO DELLA RESPONSABILITA' DEL D.L. è MOLTO AMPIO, DOVENDO LO STESSO RISPONDERE DEI VIZI E/O DIFETTI DELL'OPERA ANCHE SE NON PROPRIAMENTE «GRAVI»

Il problema è stato affrontato dalla giurisprudenza, la quale, con le proprie pronunce, ha progressivamente esteso l'applicabilità dell'art. 1669 c.c., "dilatando" la nozione di "grave difetto", che è oramai da intendersi non solo come fenomeno che possa pregiudicare la sicurezza e staticità dell'edifico, ma anche come alterazione che incide sulla struttura e funzionalità globale dell'edificio (secondo l'uso e/o la destinazione impressa dal contratto).

Ciò ha portato, de facto, a comprimere l'area di applicazione dei difetti "lievi" (art. 1667), che restano ipotesi assai marginali e confinate – appunto – a difformità di scarso rilievo, agevolmente emendabili e non incidenti sulla complessiva funzionalità del bene, a favore di una maggiore estensione delle ipotesi ex art. 1669 ("vizio grave"), che implicano – soprattutto – termini maggiori di denuncia, di decadenza dell'azione e della prescrizione del diritto

Casistica giurisprudenziale

La giurisprudenza ha ricompreso nei **vizi gravi** in capo all'appaltatore (e, per esso, anche al Tecnico incaricato, sia esso il progettista, il collaudatore o anche il D.L., anche se più limitatamente):

"L'indagine circa la consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell'appaltatore...con la conseguenza che...l'appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (...) dei vizi dell'opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere" Cass. Civ., Sez. I, 31/12/2013, n. 28812 - Cass. n. 14650/2012 - Cass., n. 12995/2006

"...la realizzazione dell'opera con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera»

Cass. Civile 11/06/2014, n. 13223 - Cass., n. 20644/2013 - Cass., n. 20307/2011

«...l'assenza nelle costruzioni dei livelli prestabiliti di sicurezza garantiti dal rispetto di prescrizioni tecniche uniformi, che incidono sulla "sostanza" e sulla stabilità degli edifici o delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata. Tale responsabilità è stata ritenuta configurabile, con riguardo alla violazione delle disposizioni dettate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 64, art. 1, comma 1 e art. 3, comma 1, che disciplinano le costruzioni da realizzarsi nelle zone sismiche»

Cass. Civ., 17/10/2014, n. 22036

«carenze riconducibili ad erronee previsioni progettuali o prescrizioni esecutive del committente, accettate o condivise dall'appaltatore e, pertanto, tradottesi in vizi costruttivi»

Cass. Civ., 27/02/1991, n. 2123

«dissesto causato da una cattiva scelta del tipo di fondazione, non tenendosi contro di un ampio strato di argilla, integrante il così detto vizio del suolo» Cass. Civ., 18/03/1978, n. 2725

L'estensione della responsabilità

La giurisprudenza è attestata, da tempo, nel senso di ritenere applicabili le disposizioni sulla responsabilità (del solo appaltatore) anche al Direttore dei Lavori (così come al Progettista ed anche al Collaudatore), che quindi può essere chiamato a rispondere dei difetti e/o dei vizi dell'opera nei confronti:

- del proprio committente (appaltatore)
- → responsabilità contrattuale
- dell'acquirente dell'immobile e/o del proprietario (o di altro committente)
- → responsabilità extracontrattuale

In generale, è stato esteso l'ambito di applicazione di tale disciplina a soggetti "estranei" rispetto ai "destinatari" della stessa, coinvolgendo altri "attori della filiera", tra cui, il Direttore dei Lavori ed il Progettista (nonché il Collaudatore), oltre che lo stesso Appaltatore che abbia realizzato l'opera con propria gestione diretta e quindi alienata a terzi soggetti (a loro volta "estranei" al rapporto contrattuale di appalto).

In buona sostanza, si tratta di tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno collaborato per la realizzazione dell'opera, sia nella fase di progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio che in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera (e con riferimento a tutte le singole "fasi" in cui si articolano tali specifiche attività).

Si è finito, quindi, per estendere a tali soggetti le conclusioni cui era giunta la giurisprudenza nel qualificare la relativa azione (di danno) come avente natura "extracontrattuale", concedendo di invocare la garanzia ex art. 1669 (ma anche ex art. 1667) anche da parte di soggetto diverso dal committente (es.: acquirente dell'immobile).

Cass., n. 2238/2012 - Cass., n. 7634/2006 - Cass., n. 657/2005 - Cass., n. 4622/2002 - Cass., n. 15448/2000



ANCHE SOTTO TALE PROFILO SI RILEVA, QUINDI, UNA DECISA «ESTENSIONE» DELLA RESPONSABILITA' DEL D.L.

Casistica giurisprudenziale

"La previsione dell'art. 1669 cod. civ. concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. civ....finalizzata ad assicurare una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale..." (tutela di finalità ed interessi "pubblici": incolumità, sicurezza, ecc.)

Cass. Civ., SS.UU., 03/02/2014, n. 2284

"Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, specificamente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione, non spiega alcun rilievo la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2330 cod. civ....si rivela ininfluente la natura dell'obbligazione - se di risultato o di mezzi - che il professionista assume verso il cliente committente dell'opera data in appalto"

Cass. Civ., 21/05/2012, n. 8016

"La responsabilità del direttore dei lavori nei confronti del committente è configurabile sia a titolo extracontrattuale ex art. 1669 c.c. sia a titolo contrattuale ai sensi dell'art. 1218 c.c....Ed infatti, accanto alle responsabilità extracontrattuale connessa all'ipotesi del crollo di edificio, sussiste responsabilità contrattuale tutte le volte che il direttore dei lavori non esegua correttamente le prestazioni cui è tenuto in virtù del conferimento dell'incarico"

Cass., Civ., Sez. III, 11/12/2012, n. 22643

In forza di tali principi si è chiarito, in modo espresso e "definito", ed oramai da tempo, come l'azione ex art. 1669 (così come quella ex art. 1667) cod. civ. sia proponibile anche nei confronti del Direttore dei Lavori (ex multis, Cass., n. 13158/2002), così come del Progettista (ex tantis, Cass., n. 7992/2012)

Il coinvolgimento dei diversi soggetti (la «concorrenza» e la «solidarietà»)

Nella prassi, la responsabilità del D.L., salvo casi eccezionali connessi a particolari ipotesi di "negligenza", è sempre **concorrente** (e solidale), nel senso che viene "sommata" a quelle delle altre "figure", professionali, tecniche e/o imprenditoriali, che prestano la propria attività ai fini della realizzazione dell'opera o nell'esecuzione dei lavori. Tale connotazione risente, ovviamente, dell'interesse di colui che fa valere tale responsabilità, il quale tenderà – appunto – a coinvolgere quanti più soggetti possibili.

"L'ipotesi di responsabilità regolata dall'articolo 1669 del c.c. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, in conseguenza, nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l'appaltatore ...tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione della cosa, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell'evento dannoso, costituito dall'insorgenza dei vizi in questione"

Cass. Civ., Sez. II, 09/11/2017, n. 26552 - Cass., n. 8700/2016

Casistica giurisprudenziale

Secondo l'orientamento prevalente (anche di merito), tale responsabilità sarebbe da fare rientrare tra le ipotesi di "solidarietà pura", nel senso che tutti i soggetti risponderebbero per i danni, e ciascuno per l'intero di essi, quanto meno nei confronti del debitore (soggetto che agisce per il risarcimento), fatta salva l'eventuale prova contraria (in ordine ad un diverso "riparto"), che – però – graverebbe, in termini di onere, in capo ai diversi soggetti chiamati a rispondervi

"Qualora il danno risentito dal committente di un contratto di appalto sia ascrivibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi sono solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando la diversità dei titoli cui si ricollega la responsabilità. Il danneggiato – pertanto – può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro, per il risarcimento dell'intero danno"

Cass. Civ., Sez. II, 12/06/2014, n. 13410

"Qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiamo concorso in modo sufficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazione di norme giuridiche diverse"

Cass. Civ., Sez. II, 21/09/2016, n. 18521 - Cass. Civ., Sez. II, 14/10/2014, n. 20294

"Il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale" Cass. Civ., Sez. II, 27/08/2012, n. 14650

"In tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.....Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta"

Cass. Civ., Sez. III, 14/03/2018, n. 16363 - Cass., n. 29218/2017 - Cass., n. 3651/2016

IL RISARCIMENTO DEL DANNO (cenni)

Una recente pronuncia della Cassazione, anche se riguardante la responsabilità concorrente dell'appaltatore e del progettista, ha fissato un importante principio, in virtù del quale la responsabilità del progettista non può essere maggiore di quella dell'impresa. Quindi, al progettista (ed al D.L.) si può chiedere solo **un risarcimento** connesso agli errori commessi nella fase di progettazione (o di direzione lavori), mentre i danni relativi alla costruzione devono essere risarciti dall'impresa.

"Il progettista in conseguenza della sua errata progettazione, può essere chiamato a rispondere dei costi della progettazione e della realizzazione dell'opera che ha effettivamente progettato, del risarcimento dei danni a terzi eventualmente provocati dall'opera realizzata non a regola d'arte in conformità dell'errore nella progettazione (...), ma non anche dei diversi costi di esecuzione dell'opera a regola d'arte, perché ciò non costituisce oggetto della prestazione pattuita né è un danno conseguente all'illecito".

Cass. Civ., n. 16323/2018

LA «DELIMITAZIONE» DELLA RESPONSABILITA'

Insorge, quindi, la necessità di individuare i "confini" e gli "ambiti" delle rispettive responsabilità, ovvero di determinare il "riparto" delle stesse tra i succitati diversi soggetti. Tale operazione è molto complessa, e spesso quasi impossibile, essendo difficile, in generale, riuscire ad riferire a singole "cause" il difetto e/o il vizio riscontrato nell'opera, il quale è – quasi sempre – dato dal "concorso" di diversi fattori ("concause"), a loro volta addebitabili a diverse fasi realizzative, e, quindi, a diversi soggetti.

«Secondo risalente orientamento della giurisprudenza, "sotto il profilo dell'onere della prova...l'ipotesi di cui all'art. 1669 c.c. pone a carico del professionista e/o dell'appaltatore una presunzione semplice...che può essere vinta, non già con la prova dell'essere stata usata tutta la diligenza possibile nell'esecuzione dell'opera, bensì mediante la specifica dimostrazione della mancanza di una sua responsabilità conclamata da fatti positivi precisi e concordanti"

Cass. Civ., Sez. II, 29/01/2002, n. 1154

Nel caso in cui il D.L. sia anche il Progettista (come spesso avviene), lo stesso può – ovviamente – essere chiamato a rispondere di eventuali danni che si fondino su entrambe la tipologie di attività professionali, anche separatamente tra di loro. In merito, la specifica responsabilità del Progettista insorge – prevalentemente – per errori nella redazione degli elaborati tecnici (calcoli, ecc.), nella scelta dei materiali, nelle indagini, e, più in generale, delle tecniche costruttive, ma anche in quelli connessi all'inquadramento urbanistico e/o edilizio dell'intervento.

Con la sentenza n. 9642/2016 la Cassazione ha precisato che è comunque necessario distinguere e separare le responsabilità anche in caso in incarico congiunto, laddove l'incarico progettuale abbia distinta portata e contenuto per i diversi tecnici (es.: progettazione e direzione lavori architettonica e progettazione e direzione lavori strutturale)

LA RESPONSABILITA' CIVILE (le «fonti» per il DL)

Il cod. civ. tratta dell'attività del DL («verifica»), in tema di appalto, solo all'art. 1662, per cui nei contratti si ricorre spesso al "richiamo" della più analitica disciplina degli appalti pubblici, che viene sostanzialmente "mutuata", ed ovviamente a quello contenuta nella complessiva Normativa Tecnica, anche solo convenzionale e non cogente.

In realtà, quasi mai l'attività del D.L. è adeguatamente "confinata" a livello contrattuale, con la conseguenza che restano spesso indefiniti i margini di effettiva responsabilità in capo allo stesso (per i LLPP vi sono norme imperative)

A ciò va aggiunta la circostanza che la stessa normativa generale non offre una specificazione delle attività (ad es. del D.L.), si che si finisce per addossare in capo allo stesso l'effettivo raggiungimento del "risultato" finale, dato dalla realizzazione dell'opera e/o dei lavori "a regola d'arte" (anche qui il discorso vale per gli appalti privati, più che per quelli pubblici)

LA RESPONSABILITA' CIVILE (l'importanza del «contratto»)

Al di là delle verifiche che possono essere disposte a "posteriori", è fondamentale procedere da un'analitica ricostruzione delle rispettive competenze ed attività, prendendo le mosse dall'analisi del contenuto del contratto stipulato tra le parti (committente, appaltatore, D.L., ecc.), con particolare riferimento alle "specifiche tecniche", ovvero al richiamo alla normativa tecnica ivi operata, e, solo dopo, prendere a riferimento le disposizioni di legge, attesane comunque la loro "generalità" e "genericità" (obbligazioni, contratto d'opera, ecc.)

Qualora le stesse siano contenute in atti «normativi» allora si applicano a prescindere dal richiamo («per relationem»). Nel caso delle NTC, le stesse dovrebbero trovare applicazione «automatica», anche se – ovviamente – le stesse non sono da ritenersi una vera e propria legge, ed anzi formalmente sono un mero di provvedimento amministrativo, seppure di portata generale (regolamento? linee guida? best practise? normativa tecnica cogente?)

LA RESPONSABILITA' CIVILE (l'importanza del «contratto»)

Con la sentenza n. 15138/2017 la Cassazione ha precisato che la responsabilità del progettista, in caso di crollo di un edifico dovuto ai suoi errori, è valutata in riferimento al rispetto delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione, a prescindere, quindi, dall'espresso richiamo operato ad esse nel disciplinare di conferimento dell'incarico.

Quindi, anche le disposizioni delle NTC 2018 risultano «automaticamente» trasposte nel contratto, e quindi la loro inosservanza costituisce parametro di valutazione dell'adempimento della complessiva obbligazione assunta dal D.L. ovvero della «perizia» adoperata.

LA RESPONSABILITA' CIVILE (connotazione ed ambito)

I «confini» della responsabilità del D.L., già molto estesi, risultano quindi ancora più ampi in funzione delle singole disposizioni delle NTC 2018 che, come visto, trattano dei compiti dello stesso, nonché – e soprattutto – in ragione del generale obbligo di vigilanza del cantiere, anche e soprattutto con riferimento ai controlli di accettazione

"Il direttore dei lavori per conto del committente esercita i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, sicché ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica"

Cass. Civ., Sez. II, 19/11/2016, n. 18285

"In materia di appalto il principio dell'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini ("nudus minister") non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli, gravando su di lui l'obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera appaltata al progetto sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, sicché non è esclusa la sua responsabilità nel caso ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente"

Cass. Civ., Sez. II, 03/05/2016, n. 8700

In buona sostanza, il D.L., anche se non deve essere sempre presente sul cantiere, ha l'obbligo di verificare, attraverso visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa e con le ditte esecutrici delle varie fasi lavorative, che vengano rispettate le regole dell'arte e la corrispondenza tra il progettato e il realizzato, ovvero – ed in sintesi – di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica

"L'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati"

Cass. Civ., Sez. II, n. 8014/2012

"Il direttore dei lavori non solo ha il dovere di vigilare sulla corretta esecuzione delle lavorazioni da parte dell'appaltatore ma, in caso di danni, deve valutare non solo i difetti di esecuzione ma se si rende indispensabile una verifica che riguarda eventuali inconvenienti riferibili alla progettazione" Corte Conti, 03/01/2014, n. 3

"In relazione poi al direttore dei lavori dell'appaltatore egli risponde del danno derivato al terzo se ha omesso di impartire le opportune direttive per evitarlo e di assicurarsi della loro osservanza, ovvero di manifestare il proprio dissenso alla prosecuzione dei lavori stessi astenendosi dal continuare a dirigerli in mancanza di adozione delle cautele disposte"

Cass. Civ., n. 8700/2016 - Cass. Civ., n. 15789/2013

«...l'attività del direttore dei lavori ... comporta ... l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati...»

Cass. 7336/2019 - Cass., n. 8700/2016 - Cass., n. 10728/2008

In definitiva...

Gli ambiti principali dell'attività (e quindi connessi alla responsabilità diretta del direttore dei lavori) sono:

- sorveglianza e controllo esecuzione delle opere;
- verifiche sulle modalità di realizzazione delle singole parti;
- conformità tecnica e amministrativa.

Questa attività viene svolta a garanzia della committenza in merito alla piena attuazione del progetto in tutti i suoi aspetti.

Le principali fattispecie in cui è ravvisabile la responsabilità del direttore dei lavori sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:

- eventuali danni derivanti da mancate o erronee direttive;
- vizi dell'opera per omessi controlli sui lavori o materiali;
- mancata osservanza delle norme edilizie e urbanistiche;
- situazioni connesse all'attuazione delle prove in fase di collaudo (finale o in corso d'opera).

FATTISPECIE SPECIFICHE: LE ATTIVITA' EX NTC 2018

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di accettare tutti i materiali di uso strutturale con le procedure prescritte dalle norma attraverso la verifica documentale, prima del loro impiego, e i controlli sperimentali di accettazione, al momento della posa in opera (Il Collaudatore statico ha, invece, l'obbligo di verificare che tutti i materiali per uso strutturale impiegati nell'esecuzione di un'opera siano stati correttamente identificati e qualificati sotto la responsabilità del produttore e accettati correttamente dal Direttore dei Lavori)

Il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di eseguire controlli sistematici in corso d'opera per verificare la conformità delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera rispetto a quello stabilito dal progetto. In particolare, effettua una serie di prelievi (secondo quanto prescritto dalla norma), redigendo opportuno verbale, e dispone l'identificazione dei provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.). Il controllo da eseguire può essere di due tipi, in funzione del quantitativo omogeneo di miscela: controllo di tipo A - controllo di tipo B

L'obbligo di diligenza richiesto al professionista si esplicita, e va quindi parametrato, con riferimento alle seguenti attività «tipiche»:

- il controllo dei lavori e la presenza in cantiere anche non giornaliera
- la conformità delle opere con il progetto rispondenza dei lavori con quanto previsto dal progetto
- conformità normativa adeguatezza e corrispondenza dell'eseguito alle norme vigenti
- verifica tecnica compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite
- verifica contabile-amministrativa (correttezza degli atti contabili; corrispondenza delle liquidazioni rispetto ai lavori; completezza delle autorizzazioni richieste)
- verificare che le caratteristiche geotecniche del terreno di posa delle fondazioni corrispondano ai dati di progetto definiti dalle indagini in sito vizi dell'opera per omessi controlli sui lavori o materiali;
- verificare la effettiva portata dei pali di fondazione con prove di carico

- garantire una maturazione del calcestruzzo in modo tale da ottenere una resistenza prossima a quella di calcolo
- verificare che le barre di armatura abbiano le caratteristiche prescritte dal progettista, che siano posizionate correttamente e che il copriferro di progetto
- durante le fasi di getto delle strutture, verificare che il calcestruzzo abbia il corretto rapporto acqua/cemento ed una adeguata lavorabilità in base alle eventuali prescrizioni del progettista
- durante l'esecuzione delle strutture, prelevare campioni di calcestruzzo e acciaio per armature
- inviare la domanda di prove al laboratorio ufficiale, dando indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo

LA RESPONSABILITA' CIVILE (connotazione ed ambito)

Quindi, ed in definitiva:



LA RESPONSABILITA' (la responsabilità penale)

Le «regole» che caratterizzano la formulazione del giudizio di responsabilità penale sono – nella sostanza – le medesime di quelle che si applicano ai fini della responsabilità civile, in quanto la condotta del professionista si valuta in termini di mancata e/o erronea applicazione della disposizioni di legge, dalle quali è conseguita la lesione del «bene protetta» dalla norma penale.

Rispetto alla responsabilità civile, il reato necessita di ulteriori valutazioni da compiersi con riferimento a:

- ☐ Condotta (elemento soggettivo: colpa o dolo)
- Evento
- ☐ Nesso di casualità
- ☐ Assenza di cause di giustificazione

Con riferimento al D.L. la Cassazione con la Sentenza 19 settembre 2016, n. 18285 ha rilevato che "esercitando per conto del committente i medesimi poteri di controllo sull'attuazione dell'appalto che questi ritiene di non poter svolgere di persona, il direttore dei lavori ha il dovere, attesa la connotazione tecnica della sua obbligazione, di vigilare affinché l'opera sia eseguita in maniera conforme al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica.....»

Con la sentenza n. 15138/2017 la Cassazione ha precisato che la responsabilità del progettista, in caso di crollo di un edifico dovuto ai suoi errori, è valutata in riferimento al rispetto delle norme tecniche vigenti all'epoca della costruzione.

Una sentenza significativa è quella emessa dal Tribunale dell'Aquila a seguito del sisma del 2009 nel crollo di una palazzina morirono 20 persone; l'Ingegnere che aveva seguito i lavori sull'edificio, è stato condannato per omicidio colposo per non aver effettuato la verifica strutturale.

Per un caso di crollo avvenuto durante la ristrutturazione di un vecchio fabbricato, la Cassazione, con la sentenza n. 20095 del 08/08/2018 ha contestato al D.L. dei lavori strutturali e al D.L. dei lavori architettonici i reati di crollo colposo e lesioni personali colpose, addebitando agli stessi di avere concorso a causare il crollo di una porzione di tetto, nonché il cedimento di due solai (inadeguatezza dei progetti elaborati dai due professionisti).

In un altro caso di crollo di un'area di ingresso principale di una Facoltà universitaria, la Cassazione, con la sentenza n. 2378 del 18/01/2017, ha contestato al D.L. la mancata esecuzione ed osservanza del progetto; nello specifico, non si erano realizzate delle opere di rinforzo, e queste non erano comunque adeguatamente inserite nel progetto, che non era stato vagliato dal D.L.. Tale mancanza aveva costituito una concausa del crollo verificatosi a seguito di un evento sismico (omesso controllo sul progetto e prevedibilità dell'evento sismico)

Analoghe conclusioni le troviamo nella la sentenza della Cassazione n. 6604 del 13/02/2017, resa in riferimento alla responsabilità del collaudatore statico (crollo di una costruzione: mancata osservanza di norme di legge).

LA RESPONSABILITA' («superbonus»)

Per quanto concerne la disciplina degli interventi di efficientamento energetico, ma diremo soprattutto di rinforzo sismico (c.d. «superbonus»), il D.L. potrebbe essere chiamato a rispondere nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati dall'A.E. (anche con l'ausilio delle F.A., es.: Guardia di Finanza), emergano irregolarità e/o carenze nelle fase di esecuzione dei lavori, e quindi, ad esempio:

- Mancata esecuzione prove di accettazione;
- Erronea interpretazione delle prove stesse;
- Utilizzo di materiali e/o prodotti «non a norma»
- Mancata verifica.



In tali casi, e come è facile da immaginare, il D.L. potrebbe venire chiamato a rispondere del danno conseguente alla possibile «revoca» del benefico fiscale disposto dall'A.E. nei confronti dei committenti

LA RESPONSABILITA' (i «verbali di accettazione»)

In tal specifico ambito, ma ciò vale anche in generale, occorre prestare molta attenzione ai verbali di accettazione dei materiali, i qual, esprimendo una valutazione del D.L. in ambito di attività che comunque è ispirata a superiori esigenze di pubblica sicurezza, sono da considerarsi atti pubblici ad ogni effetto di legge, anche penale, per cui può scattare il reato ex art. 481 (falso in certificazione), 483 (falso ideologico) o 476 (falso in atto pubblico) del c.p.



Nel caso in cui venga accertata la «falsità» e/o la «non veridicità» di quanto riportato nei V.A., potrebbe quindi insorgere un'ulteriore responsabilità in capo al D.L.

LA RESPONSABILITA' (con riguardo al D.Lvo n. 106/2017)

ART. 20, COMMA 1

«Il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell'esecuzione o il collaudatore che, nell'ambito delle specifiche competenze, utilizzi prodotti non conformi agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011 e all'articolo 5, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il medesimo fatto è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro qualora vengano utilizzati prodotti e materiali destinati a uso strutturale o a uso antincendio».



RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA RESPONSABILITA' PENALE

LA RESPONSABILITA' (con riguardo alla complessiva disciplina del controllo dei materiali)

Al Professionista spetta quindi un duplice compito, nel prescrivere o nell'accettare un prodotto, e cioè:

- a) innanzitutto che il prodotto sia "commercialmente conforme"
- b) poi sia "idoneo allo scopo";
- → Tali requisiti autonomi e possono anche non coesistere nello stesso prodotto per cui può succedere, paradossalmente ma non troppo, che un prodotto possa essere idoneo ma non commercializzabile o, viceversa, commercializzabile ma non idoneo.

[Come visto, per i prodotti non qualificati mediante la Marcatura CE, il Direttore dei Lavori dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità della documentazione di qualificazione (caso B) o del Certificato di Valutazione Tecnica (caso C). I fabbricanti possono usare come Certificati di Valutazione Tecnica i Certificati di Idoneità tecnica all'impiego, già rilasciati dal Servizio Tecnico Centrale prima dell'entrata in vigore delle presenti norme tecniche, fino al termine della loro validità]

La marcatura CE, infatti, è apposta da un fabbricante ad un prodotto specifico (una trave, un pilastro) per attestarne la conformità ad una specifica DOP (Dichiarazione di Prestazioni), pubblicata dallo stesso fabbricante, mentre che la DOP sia conforme ad una norma armonizzata viene garantito da un Ente Notificato.

La **DOP**, in definitiva, funziona come una scheda tecnica generica, cioè non specifica per il singolo cantiere, e contiene tutte e sole le prestazioni che il fabbricante "**promette**" in conformità ad una norma armonizzata.

Occorre fare attenzione, però, perché il contenuto della DOP potrebbe essere parziale (per il CPR basta che indichi anche solo un requisito), oppure potrebbe contenere caratteristiche non corrispondenti al progetto (cLs, acciai,o etc.) ma il prodotto può essere regolarmente marcato CE ancorché non idoneo.

Da qui discendono una serie di ulteriori conseguenze:

- a) Il **Progettista**, nell'indicare un prodotto che possa essere reperito sul mercato, deve verificare che esistano delle DOP con le caratteristiche che a lui servono;
- b) L'**impresa**, nel predisporre gli acquisti, deve confrontare il progetto con le DOP dei suoi fornitori;
- c) Il **Direttore Lavori**, per accettare un prodotto in cantiere (cioè per ritenerlo idoneo all'uso), deve verificare che le prestazioni dichiarate sulla DOP corrispondano ai requisiti del progetto e che i contenuti tecnici del prodotto corrispondano a tutte le prescrizioni progettuali;
- d) Il **Collaudatore** dovrà verificare che tutti abbiano fatto la loro parte e che le DOP, quindi, siano disponibili e siano state confrontate con i requisiti progettuali.

ESEMPI

Pilastro prefabbricato senza alcuna garanzia di resistenza al fuoco sulla DOP. La resistenza al fuoco, pur costituendo un requisito "essenziale" dei prodotti da costruzione, può non essere garantita dalle caratteristiche di un singolo prodotto che deve essere incorporato nell'opera assieme ad altri. Il Progettista, per esempio, può aver deciso di proteggere il pilastro, successivamente all'installazione, con prodotto protettivo idoneo o con altri mezzi per cui tale "caratteristica" può benissimo non fare parte integrante della DOP. In definitiva tale pilastro esibirà una regolare marcatura CE come corrispondente ad una DOP la quale, però, nulla dice a riguardo della resistenza al fuoco.

ESEMPI

Un solaio prefabbricato a predalles, con una DOP che promette un Rck=30, può essere regolarmente marcata CE ed arrivare in cantiere, se l'Impresa lo acquista, ma, se il Progettista aveva bisogno di un Rck 50 (e l'aveva prescritto in progetto), per ragioni di durabilità o altro, non solo il DL non **potrà accettarla** in cantiere ma anche il Progettista sarà soggetto a (pesanti) sanzioni per aver **previsto un prodotto** con una DOP non disponibile in commercio.

IL RUOLO DEL DIRETTORE DEI LAVORI NEL CONTROLLO DEI MATERIALI DURANTE L'ESECUZIONE SECONDO LE NTC 2018

Ruolo, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori ai sensi delle NCT 2018 e del D.Lgs. n. 106/2017

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE!



MENDITTO & PARTNERS

Studio Tecnico-Legale e Amministrativo ANCONA - PERUGIA - RICCIONE - ROMA Corso Stamira nº 10 - 60122 Ancona Tel/Fax: 071.2076427 - Cell: 335.6675339 salvatore.menditto@staff.univpm.it salvatoremenditto71@gmail.com

Avv. Prof. Salvatore Menditto